

N. 03289/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03819/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2023, proposto da Massimo Senneca, Angela Mona, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Bernard, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della comunicazione prot. 28047 del 6/6/2023 con la quale il comune di Maddaloni, ritenendo il procedimento teso al rilascio del permesso a costruire avviato con istanza prot. 21530 del 26/07/2019 ancora in istruttoria, comunicava l'intervenuta sospensione dello stesso in ragione delle intervenute norme di salvaguardia conseguenti all'adozione del nuovo PUC, adottato con delibera di

giunta comunale n. 19 del 22/01/2022 ma non ancora definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

- Di ogni altro atto ad esso collegato, connesso, preordinato e conseguente, ancorché sconosciuto;

Nonché per la declaratoria e l'accertamento:

- dell'intervenuto perfezionamento del silenzio assenso, formatosi ai sensi dell'art. 20, comma 8 del DPR 380/2001 sulla domanda di Permesso di Costruire prot. n. 21530 del 26/7/2019;

- del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni a lei derivanti dai provvedimenti impugnati a causa del negligente comportamento contra jus dell'amministrazione comunale intimata;

e per la condanna:

- del Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante p.t, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maddaloni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato, per l'annullamento, la nota prot. 28047 del 6/6/2023 con la quale il comune di Maddaloni, ritenendo il procedimento teso al

rilascio del permesso a costruire da essi avviato con istanza prot. 21530 del 26/07/2019 ancora in istruttoria, ha comunicato l'intervenuta sospensione dello stesso in ragione delle intervenute norme di salvaguardia conseguenti all'adozione del nuovo P.U.C., adottato con delibera di giunta comunale n. 19 del 22/01/2022 ma non ancora approvato dal Consiglio comunale.

2. Ne hanno dedotto l'illegittimità – in estrema sintesi – sul duplice presupposto che le norme di salvaguardia sarebbero decadute in applicazione dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale Campania n.16/2004 (motivo *sub* I) e che il titolo edilizio si sarebbe formato *per silentium ex art.* 20, comma 3 e 6 del DPR 380/2001 (motivo *sub* II), del quale hanno conseguentemente chiesto la declaratoria e l'accertamento, unitamente al risarcimento dei danni da mancata realizzazione dell'immobile e deprezzamento del terreno (che, approvato il P.U.C., verrebbe destinato a zona parcheggio rispetto alla precedente vocazione urbanistica) ovvero, in subordine, l'indennizzo ex art. 2 bis della L. 241/1990.

3. Il comune di Maddaloni, costituitosi in giudizio, ha svolto articolate controdeduzioni, concludendo per la reiezione del gravame siccome infondato.

4. Con ordinanza cautelare n. 1616/2023 del 27.9.2023 il Collegio, ex art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato al 21 marzo 2024 l'udienza pubblica per la discussione del merito, in vista della quale il comune ha depositato documentazione concernente l'iter di approvazione del P.U.C.

5. All'udienza pubblica del 21 marzo 2024 la controversia è stata introitata in decisione.

6. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui appresso.

7. Premessa la lesività dell'atto impugnato – che implicitamente disconosce la formazione tacita del titolo edilizio invocata nella diffida alla quale fornisce

riscontro, ed esplicitamente dichiara completata l'istruttoria stabilendo la prevalenza delle clausole di salvaguardia "sulla definizione della procedura" – è meritevole di condivisione il rilievo con cui parte ricorrente ne deduce l'illegittimità per erroneità della motivazione stante l'intervenuta decadenza delle predette misure di salvaguardia, in applicazione dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale Campania n.16/2004.

7.1. Il nuovo P.U.C., infatti, risulta essere stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/01/2022 sicché la sospensione legata alle norme di salvaguardia (che non può protrarsi "*per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani*": art. 10, comma 2 cit.) ha perso efficacia a far data dal 23/01/2023, termine dal quale – evidentemente – decorrono ex novo tutti i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. L'applicazione di siffatte misure, per un verso, infatti, non necessita, come chiarito in giurisprudenza, di alcuna pubblicazione o di una dichiarazione di esecutività dello strumento edilizio, essendo sufficiente la sola adozione (nel caso di specie del P.U.C.) come condizione per la loro operatività (v. Cons. St., Sez. IV, n.7516/2020; Cons. St., Sez. IV, n. 1558/2016) mentre, per altro verso, è pacifica l'applicabilità del termine di durata inferiore previsto dalla normativa regionale rispetto a quella nazionale (v. T.A.R. Campania, sez. VIII, n. 187/2022; n. 3978/2017; n. 5560/2018; sez. III, n. 5681/2018; sez. II, n. 1646/2021).

8. Del pari è fondato il motivo di ricorso *sub* II, dovendosi convenire con la tesi che il titolo edilizio si sia formato in via tacita ex art. 20, comma 3 e 6 del DPR 380/2001.

8.1. L'istanza di permesso a costruire, infatti, è stata presentata, come accennato, in data 26/07/2019 senza che risulti che la medesima sia stata presa in esame e sia intervenuta una risposta dall'Amministrazione; in ogni caso l'intervenuta formazione

tacita del titolo abilitativo non potrebbe disconoscersi neanche qualora si assumesse, quale *dies a quo* per il computo del termine di 90 gg., il riscontro fornito dai richiedenti data 02/03/2023 alla richiesta di integrazione documentale formulata dal comune in data 8/2/2023 (nel qual caso il titolo sarebbe venuto ad esistenza in data 1/6/2023), posto che, superato il termine di dodici mesi di cui al menzionato art. 10 L. 241/1990 in data 23/01/2023, deve ritenersi, come accennato, che “*non solo trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all’art. 39 L.R. Campania n. 10/2004, ma riprenda, altresì, a decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 20 co. 8 del D.P.R. n. 380/2001*” (si v. T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 187/2022, *cit.*).

9. Alla luce di quanto sin qui sinteticamente osservato il ricorso deve, quindi, essere accolto nel senso di annullare il provvedimento soprassessorio impugnato e di acclarare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire prot. 21530 del 26/07/2019.

10. La domanda risarcitoria e quella tesa al conseguimento dell’indennizzo ex art. 2 bis della L. n. 241/90 vanno invece respinte essendo, la prima, del tutto sfornita di allegazioni documentali a supporto dei danni patrimoniali e dei pregiudizi economici asseritamente subiti, che quindi non risultano comprovati né tantomeno attuali; quanto alla seconda, invece, non è stata fornita dimostrazione, da parte dei ricorrenti, del previo ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della stessa legge.

11. La peculiarità della materia del contendere giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza prot. 21530 del 26/07/2019.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO